

ciale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 13 novembre 2001

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo del comma 2 dell'art. 29 della l.r. n. 27/1999 è il seguente: "Art. 29 - Norme transitorie - *Omissis*

2. Entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i titolari delle aziende, di cui al comma 1, che non intendano adeguarsi alle condizioni previste dalla presente legge, possono richiedere al Comune competente la trasformazione dell'autorizzazione agrituristica in autorizzazione all'esercizio di turismo rurale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25. Il Comune provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, anche in deroga al numero di autorizzazioni consentito dal piano comunale del commercio in vigore, previo accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 27. Non sono altresì tenuti ad alcun versamento per gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere realizzate ai sensi della L.R. 6 giugno 1987, n. 25.
Omissis."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Avenali, Tontini, Procaccini, Ascoli n. 74 del 26 luglio 2001;
- Relazione della III commissione permanente in data 27 settembre 2001
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 ottobre 2001, n. 58 inviata al commissario del governo il 22/10/2001 prot. 31/6814;
- Promulgata a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO AGRICOLTURA.

Legge regionale 13 novembre 2001, n. 25.
Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dei principi dettati dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e in particolare dell'articolo 8, nonché del d.m. 10 settembre 1998, n. 381, disciplina con la presente legge le modalità di installazione e di modifica degli impianti che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le attività di controllo e di vigilanza sui suddetti sistemi, le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento, nonché gli interventi di tipo cautelativo al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione, anche perseguendo il raggiungimento di obiettivi di qualità e detta norme urbanistiche in materia.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.
2. I livelli di esposizione a campi elettrici o magnetici o a densità di potenza elettromagnetica, generati dagli impianti non devono superare i limiti previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4, comma 2, del d.m. 381/1998.
3. I limiti di esposizione, di cui al comma 2, si applicano ai lavoratori professionalmente esposti ai campi elettromagnetici tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 36/2001.
4. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 36/2001.

Art. 3 (Concessione edilizia)

1. Chiunque intenda installare o modificare impianti di radiodiffusione ed impianti per telefonia mobile in ambito regionale, ad eccezione degli impianti previsti dall'articolo 4, chiede apposita concessione edilizia al Comune. A tal fine i soggetti interessati presentano apposita domanda, corredata della documentazione di cui agli allegati A o B.

2. Nel caso in cui la richiesta concerne la modifica di impianti già autorizzati ai sensi del comma 1, la domanda va corredata soltanto da una relazione tecnica, illustrante le modifiche da apportare all'impianto. I Comuni competenti per territorio, previo parere dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e della ASL competente per territorio, rilasciano apposita concessione.

3. L'installazione degli impianti di cui all'articolo 2 dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale così come previsto dall'articolo 2 bis della legge 1° luglio 1997, n. 189.

4. La Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 3,

5. Il rilascio della concessione è subordinato al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici ed ai valori di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. 381/1998, nonché alle norme della presente legge.

6. Fino all'adozione dei decreti e regolamenti previsti dall'articolo 4 della legge 36/2001, la progettazione e la realizzazione, nonché la modifica degli impianti deve essere realizzata in modo da ottenere, quale obiettivo di qualità, valori di campo elettrico non superiore a 3 Volt/metro in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore.

7. Il rilascio della concessione è altresì subordinato al rispetto delle norme in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico-ambientale, storico-architettonica, monumentale ed archeologica, nonché della normativa statale sugli impianti ricetrasmittenti con particolare riguardo alla prevenzione ed alla salute pubblica. In sede di localizzazione e progettazione, viene, inoltre, salvaguardata la godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed ambientali.

8. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di concessione, trasmette copia della stessa e della documentazione presentata dal soggetto richiedente all'ASL e all'ARPAM ai fini dell'ottenimento del parere di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a). Il parere motivato dell'ARPAM se negativo, è vincolante per il Comune e deve essere espresso entro sessanta giorni dalla prima trasmissione della richiesta e dei documenti se completa.

9. Resta ferma la facoltà dell'ARPAM e dell'ASL di chiedere al soggetto richiedente ogni ulteriore documentazione necessaria per il rilascio del parere.

10. Per ciascun impianto concesso il soggetto gestore dovrà dare, entro quindici giorni dell'attivazione apposita comunicazione di entrata in esercizio. La comunicazione è inviata all'ARPAM e al Comune che ha rilasciato la concessione. L'ARPAM provvede alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste nella concessione entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione.

Art. 4

(Impianti provvisori di telefonia mobile)

1. Dell'installazione degli impianti provvisori di telefo-

nia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPAM e dell'ASL. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione.

2. La Giunta regionale con proprio atto individua i contenuti della comunicazione ed il tempo massimo di collocazione dell'impianto, comunque non superiore a tre mesi.

Art. 5

(Regolamenti comunali)

1. I Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano un proprio regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici modificando all'uopo gli strumenti di programmazione urbanistica.

2. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, individuano sul proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti adeguando all'uopo gli strumenti urbanistici. A tal fine indicano apposita conferenza alla quale partecipano l'ARPAM, l'ASL, i gestori di telefonia mobile, le associazioni ambientaliste, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6

(Catasto regionale degli impianti irradianti campi elettrici magnetici ed elettromagnetici)

1. E' istituito il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, presso l'ARPAM, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 36/2001.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per la gestione efficace del Catasto regionale di cui al comma 1.

3. Il Catasto regionale contiene la mappa degli impianti presenti nel territorio regionale, l'archivio informatizzato dei dati tecnici e anagrafici degli impianti nonché le relative cartografie topografiche.

4. La Regione, i Comuni e l'ARPAM collaborano alla formazione e all'aggiornamento del catasto, con scambi reciproci di informazioni e dati necessari allo scopo.

Art. 7

(Divieti)

1. E' vietata l'installazione, dei sistemi radianti relativi agli impianti di radiodiffusione:

- a) sugli edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti stessi;
- b) su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi;
- c) in zone classificate dagli strumenti urbanistici come

zone di interesse paesaggistico-ambientale, storico-architettonico, monumentale ed archeologico.

2. E' vietata l'installazione di impianti per telefonia mobile:

a) su immobili vincolati ai sensi del Titolo I° del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 o individuati dai Comuni come edifici di pregio storico-architettonico;

b) su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree, verdi attrezzate e impianti sportivi.

3. La Giunta regionale con proprio atto, da adottare anche avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAM, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le distanze minime dal perimetro esterno delle aree e degli edifici di cui ai commi 1 e 2, nonché degli edifici adibiti a permanenze di persone non inferiori a quattro ore al giorno, che devono essere rispettate in caso di installazioni degli impianti di cui all'articolo 2.

4. I Comuni nell'ambito delle competenze loro attribuite dalle norme in materia urbanistico-edilizia e dall'articolo 5 della presente legge, nonché dal comma 6 dell'articolo 8 della legge 36/2001 individuano nei Piani regolatori generali fasce di rispetto relativamente alle aree e agli edifici di cui al comma 1 e al comma 2.

Art. 8

(Installazioni di impianti per telefonia mobile su immobili di proprietà degli enti locali)

1. I gestori di impianti per la telefonia mobile insistenti su aree o edifici di proprietà pubblica o privata sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

Art. 9

(Adempimenti relativi all'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione non soggetti a concessione)

1. I titolari di impianti fissi di telecomunicazione, diversi da quelli di cui all'articolo 3, quali ponti radio, comunicano, entro trenta giorni dall'installazione degli impianti medesimi, al Comune e all'ARPAM:

a) l'ubicazione dell'impianto;

b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

4) il guadagno dell'antenna;

5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

6) la polarizzazione;

7) la frequenza utilizzata;

8) la potenza massima immessa in antenna.

2. Per i radioamatori con patente e licenza del Ministero delle comunicazioni, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà, sentite le associazioni ed i gruppi di radioamatori della regione, a regolamentare l'attività.

3. Il Comune provvede ad inoltrare i dati, di cui al comma 1, all'ARPAM, ai fini dell'aggiornamento del catasto di cui all'articolo 6.

Art. 10

(Funzioni dell'ARPAM)

1. L'ARPAM svolge le attività di supporto tecnico ai Comuni connesse all'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge ed in particolare:

a) esprime parere in merito:

1) all'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto e alla sommatoria dei campi elettromagnetici generati da eventuali altre sorgenti a radiofrequenza presenti nella zona;

2) al rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto all'interno degli edifici adiacenti;

b) effettua la misurazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di radiotelecomunicazione;

c) esprime parere in merito alle modalità ed ai tempi di esecuzione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 15, comma 3;

d) verifica la corretta attuazione delle azioni di risanamento di cui alla lettera c);

e) fornisce ai Comuni il supporto tecnico ai fini della vigilanza e del controllo di cui all'articolo 16, comma 1;

f) rilascia al personale incaricato dei controlli il documento di riconoscimento di cui all'articolo 16, comma 3.

Art. 11

(Commissione tecnica regionale)

1. La Giunta regionale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 13, si avvale di una Commissione tecnica regionale composta da:

a) un dirigente del servizio regionale competente in materia di tutela e risanamento ambientale, che funge da presidente;

b) un dirigente del servizio regionale competente in materia di urbanistica o suo delegato;

c) un dirigente del servizio regionale competente in materia di sanità o suo delegato;

d) un rappresentante dell'ASL, servizio igiene e sanità pubblica, designato dalla Giunta regionale e un rappresentante dell'ARPAM;

e) un rappresentante dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

f) un rappresentante dell'ispettorato territoriale Marche-Umbria del Ministero delle comunicazioni;

g) un rappresentante delegato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di comprovata esperienza tecnico-giuridica.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.

3. La Commissione tecnica di cui al comma 1 è nominata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Art. 12

(Verifica della conformità degli impianti di radiodiffusione preesistenti)

1. I gestori degli impianti di radiodiffusione preesistenti all'entrata in vigore della presente legge trasmettono, entro centottanta giorni dalla stessa, al Comune la documentazione di cui all'allegato A, al fine della verifica della conformità degli impianti alla normativa vigente.

2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione, trasmette copia della stessa all'ARPAM ai fini dell'ottenimento del parere di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a); entro i successivi trenta giorni l'ARPAM esprime il proprio parere.

3. Il Comune comunica ai gestori degli impianti di radiodiffusione il parere rilasciato dall'ARPAM.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti di radiodiffusione, situati in una delle zone di divieto di cui all'articolo 7, devono essere rimossi con il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese dei gestori degli impianti stessi.

Art. 13

(Piano di localizzazione e di trasferimento degli impianti di radiodiffusione)

1. La Giunta regionale individua i siti ove localizzare e concentrare gli impianti di radiodiffusione, garantendo la salvaguardia ambientale, sanitaria, paesaggistica ed architettonica e tenendo conto di quanto previsto nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.

2. Entro novanta giorni dall'individuazione dei siti di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta il piano di trasferimento degli impianti.

3. Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti sono a carico dei gestori degli impianti stessi.

4. La Giunta regionale nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, acquisisce i pareri dei Comuni competenti per territorio, dei rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste, dei rappresentanti della concessionaria pubblica e delle emittenti o reti private esistenti sul territorio regionale.

Art. 14

(Verifica della conformità degli impianti per la telefonia mobile preesistenti)

1. I gestori di impianti per la telefonia mobile preesistenti all'entrata in vigore della presente legge, trasmettono, entro centottanta giorni dalla stessa, al Comune la documentazione di cui all'allegato B, al fine della verifica

della conformità degli impianti alla normativa vigente.

2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione, trasmette copia della stessa all'ARPAM ai fini dell'ottenimento del parere di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a); entro i successivi trenta giorni l'ARPAM esprime il proprio parere.

3. Il Comune comunica ai gestori di impianti per la telefonia mobile il parere rilasciato dall'ARPAM.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti per telefonia mobile situati in una zona di divieto di cui all'articolo 7, devono essere rimossi con il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese dei gestori degli impianti stessi.

Art. 15

(Azioni di risanamento)

1. Sulla base dei pareri espressi dall'ARPAM ai sensi degli articoli 12 e 14, nelle zone abitative o comunque accessibili alla popolazione, ove vengono superati i limiti di esposizione o i valori previsti dal d.m. 381/1998 e dalla presente legge, sono attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.

2. Nell'ambito delle azioni di risanamento la riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici è effettuata ai sensi dell'allegato C del d.m. 381/1998.

3. Le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento sono determinati dal Comune, sentita l'ARPAM.

4. I Comuni comunicano ai soggetti interessati le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento che comunque non possono prevedere per l'attuazione un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni.

Art. 16

(Controllo e vigilanza degli impianti)

1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, con il supporto tecnico dell'ARPAM, anche su richiesta dell'ARPAM medesima.

2. Per il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, si applica la disposizione prevista dall'articolo 14, comma 3, della legge 36/2001.

3. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti previsti dall'articolo 2, anche ai fini della verifica delle modalità di funzionamento degli stessi ed ha inoltre facoltà di verificarne il funzionamento nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna. Può richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAM.

4. I gestori degli impianti di cui all'articolo 2 debbono monitorare gli stessi attraverso un programma annuale di autocontrollo. Il programma annuale contenente l'individuazione degli impianti irradianti campi elettromagnetici, il numero, il giorno e l'orario delle misurazioni dei valori dei parametri previsti dal d.m. 381/1998

e dalla presente legge deve essere ufficialmente comunicato, contestualmente all'attivazione degli impianti al Comune competente per territorio e all'ARPAM avendolo preventivamente con quest'ultima concordato. I risultati delle misurazioni di controllo devono essere comunicati di volta in volta sia all'ARPAM che ai Comuni i quali, su richiesta, li mettono a disposizione dei cittadini interessati.

5. L'impianto deve essere provvisto di limitatore di potenza per evitare il superamento dei limiti previsti dalla presente legge o, in assenza, di strumenti fissi di misurazione del campo elettrico, con sistemi di registrazione dei dati.

Art. 17 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'installazione o la modifica degli impianti di emittenza radiotelevisiva e l'installazione degli impianti per telefonia mobile senza la concessione di cui all'articolo 3, o in difformità dalla stessa, comportano oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa da 10 a 50 milioni di lire, la rimozione degli impianti medesimi con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori. In ogni caso, non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto al pagamento della sanzione amministrativa e alla contestuale rimozione degli impianti.

2. L'inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 30 milioni.

3. La mancata comunicazione dei dati di cui all'articolo 9, nonché la mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 10, comporta una sanzione amministrativa da 1 a 5 milioni di lire.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla presente legge, il titolare è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15 della legge 36/2001.

5. In caso di mancato risanamento dell'impianto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 20 marzo 2001, n. 66.

6. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

7. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applica la legge regionale 10 agosto 1998, n. 33.

Art. 18 (Disposizione finale)

1. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla presente legge, restano in vigore fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 4 della legge 36/2001.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 13 novembre 2001

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

Allegato A**Documentazione da allegare alla richiesta di concessione
per l'installazione o la modifica degli impianti di emittenza radiotelevisiva**

- a) copia della concessione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni;
- b) ubicazione dell'impianto con specificate l'altitudine e le coordinate del punto di installazione;
- c) progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici;
- d) planimetria in scala 1:2000, con riportate le curve altimetriche, l'indicazione del punto previsto per l'installazione dell'impianto, l'indicazione degli edifici situati entro un raggio di 300 ml dal punto previsto per l'installazione, le relative altezze o almeno il numero di piani fuori terra, l'indicazione del nord geografico;
- e) tipo, modello, dimensioni e ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) guadagno dell'antenna;
 - 5) altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) polarizzazione;
 - 7) frequenza;
 - 8) potenza massima immessa in antenna;
 - 9) potenza massima erogata dai trasmettitori;
- f) relazione tecnica, contenente le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con allegate misure dei livelli del campo elettromagnetico preesistente.

Allegato B**Documentazione da allegare alla richiesta di concessione
per l'installazione o la modifica di impianti per la telefonia mobile**

- a) ubicazione dell'impianto con specificate l'altitudine e le coordinate del punto di installazione;
- b) progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici;
- c) planimetria in scala 1:2000, con riportate le curve altimetriche, l'indicazione del punto previsto per l'installazione dell'impianto, l'indicazione degli edifici situati entro un raggio di 100 m dal punto previsto per l'installazione, le relative altezze o almeno il numero di piani fuori terra, l'indicazione del nord geografico;
- d) tipo, modello, dimensioni e ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) guadagno dell'antenna;
 - 5) altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) polarizzazione;
 - 7) banda di frequenza utilizzata;
 - 8) potenza massima immessa in antenna per singolo canale radio o portante e numero massimo di canali o portanti previsto per singola cella;
- f) relazione tecnica, contenente le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con allegate misure dei livelli del campo elettromagnetico preesistente.

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

- La legge 22 febbraio 2001, n. 36 (pubblicata nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2001) reca: "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Il testo dell'articolo 8 della legge n. 36/2001 è il seguente:

"Art. 8 - (*Competenze delle regioni, delle province e dei comuni*) - 1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici."

- Il D.M. 10 settembre 1998, n. 381, pubblicato nella G.U. 3 novembre 1998, n. 257, reca: "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana".

Note all'art. 2, comma 2:

- Il testo degli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381/1998 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente: "Art. 3 - (*Limiti di esposizione*) - 1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

Tabella 1

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Frequenza f (MHz)	Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)	Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza dell'onda piana equivalente (W/m ²)
—	—	—	—
0,1 - 3	60	0,2	—
> 3 - 3000	20	0,05	1
> 3000 - 300000	40	0,1	4

2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità."

"Art. 4 - (*Misure di cautela ed obiettivi di qualità*) - 1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate."

Nota all'art. 2, commi 3 e 4:

Per il testo delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 36/2001 vedi nella nota all'art. 3, comma 6.

Nota all'art. 3, comma 3:

Il testo dell'articolo 2 bis della legge 1 luglio 1997, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali) è il seguente:

"Art. 2- bis - (*Norme per l'installazione e l'uso di infrastrutture*) - 1. Nell'installazione e nell'uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da esse generati.

2. La installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale."

Note all'art. 3, comma 5:

Per il testo degli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381/1998 vedi nelle note all'art. 2, comma 2.

Note all'art. 3, comma 6:

Il testo dell'articolo 4 della L. n. 36/2001 (per l'argo-

mento della legge vedi nelle note all'art.1, comma 1) è il seguente:

"Art. 4 - (*Funzioni dello Stato*) - 1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza

unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13."

Nota all'art. 5, comma 2:

Il testo dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

"Art. 9 - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento."

Nota all'art. 6, comma 1:

Per il testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 36/2001 vedi nella nota all'art. 3, comma 6.

Nota all'art. 7, comma 2, lett. a):

Il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352."

Nota all'art. 7, comma 4:

Per il testo del comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 36/2001 vedi nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 15, commi 1 e 2:

Per l'argomento del D.M. n. 381/1998 vedi nelle note all'art. 1, comma 1. Il testo dell'allegato C del medesimo D.M. è il seguente:

"Allegato C

RIDUZIONE A CONFORMITÀ

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con E_i il campo elettrico della sorgente i -esima, con L_i il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, con D_i la densità di potenza della sorgente e DL_i il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

$$1) C_i = E_i^2 / L_i^2$$

oppure, per frequenze $f > 3$ MHz, $C_i = D_i / DL_i$

Se la somma

$$2) C = \sum_i C_i$$

supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed i vari segnali E_i vanno pertanto ridotti in modo che risulti $C \leq 0,8$ ai fini di maggior tutela della popolazione.

In via preliminare si individuano con R_i quei contributi C_i che singolarmente superano il valore 0,8: a ciascuno dei corrispondenti segnali E_i deve essere applicato un coefficiente di riduzione β_i che soddisfa la relazione $\beta_i R_i = 0,8$.

Se la somma

$$C = \sum_i C_i + \sum_j \beta_j R_j$$

supera il valore 0,8 i vari segnali E_i devono essere ridotti in modo che risulti $C \leq 0,8$.

Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

$$\sum_k A_k$$

Quindi la 2) può essere scritta:

$$3) C = \sum_n E_n^2 / L_n^2 + \sum_k A_k + \sum_j \beta_j R_j = \sum_n E_n^2 / L_n^2 + \sum_k A_k + \sum_j \beta_j R_j / L_j^2$$

Ponendo nella 3) $C = 0,8$; $E_j^2 = \sqrt{\alpha} E_j^2$

$$E_n = \sqrt{\alpha} E_n \text{ si ottiene:}$$

4) $0,8 - \sum_k A_k = \alpha (\sum_n E_n^2 / L_n^2 + \sum_j \beta_j E_j^2 / L_j^2)$ essendo α il coefficiente di riduzione ed E_j^2 , E_n^2 i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici."

Nota all'art. 16, comma 2:

Il testo del comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 36/2001 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 14 - (Controlli) - Omissis

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato

to dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Omissis.”

Nota all'art. 16, comma 4:

Per l'argomento del D.M. n. 381/1998 vedi nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 17, comma 4:

Il testo dell'articolo 15 della legge n. 36/2001 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

“Art. 15 - (*Sanzioni*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.”

Nota all'art. 17, comma 5:

Il testo del comma 2, dell'articolo 2 della legge 20 marzo 2001, n. 66 (Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), pubblicata nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2001, è il seguente:

“Art. 2. - (*Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi*) - **Omissis**

2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.”

Note all'art. 17, comma 6:

- Per il testo del comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 36/2001 vedi nella nota all'art. 17, comma 4.

- Il testo dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

“Art. 16 - (*Pagamento in misura ridotta*) - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.”

Nota all'art. 17, comma 7:

La legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 reca: “Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.”

Nota all'art. 18, comma 1:

- Per il testo dell'articolo 4 della legge n. 36/2001 vedi nella nota all'art. 3, comma 3.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere D'Angelo n. 17 del 28 settembre 2000;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, Favia, Grandinetti, Trenta n. 19 del 4 ottobre 2000;
- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Viventi n. 24 del 27 ottobre 2000;
- Relazione della IV commissione permanente in data 16 ottobre 2001;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 ottobre 2001, n. 60, inviata al commissario del governo il 29/10/2001 prot. 31/7001;
- Promulgata a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

b) SERVIZI REGIONALI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE:**SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SANITA'.**

Legge regionale 13 novembre 2001, n. 26.

Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche, in adesione ai deliberati delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa ed alle disposizioni della Repubblica italiana in materia di diritti umani, ai sensi degli articoli 4 e 7 dello Statuto, persegue la finalità di tutelare la salute dei cittadini e garantire l'integrità psicofisica delle persone.

Art. 2
(Applicazione principio di precauzione)

1. E' sospesa, su tutto il territorio della regione, l'applicazione della terapia elettroconvulsivante (TEC), fino a che il Ministero della salute non definisca in modo certo e circostanziato le situazioni cliniche per le quali tale terapia, applicata secondo protocolli specifici, è sperimentalmente dimostrata efficace e risolutiva e non è causa di danni temporanei o permanenti alla salute del paziente.

2. E' sospesa, su tutto il territorio della regione, la pratica della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia, fino a che il Ministero della salute non definisca in modo certo e circostanziato le situazioni cliniche per le quali tale terapia, ap-

plicata secondo protocolli specifici, è sperimentalmente dimostrata efficace e risolutiva e non è causa di danni temporanei o permanenti alla salute del paziente.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 13 novembre 2001

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE**Note all'art. 1, comma 1:**

Il testo degli articoli 4 e 7 dello Statuto della Regione Marche è il seguente:

“Articolo 4 - La Regione promuove nell'ambito delle sue attribuzioni tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza dei cittadini, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale.

Garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni all'esercizio della potestà legislativa e amministrativa secondo le norme dello Statuto.”

“Articolo 7 - La Regione riconosce il diritto alla salute e rimuove gli ostacoli che possono comprometterlo; attua idonei strumenti a renderlo effettivo, con particolare riguardo alla salubrità, alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Adotta misure per la difesa del suolo, per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento.

Promuove la valorizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio eliminando gli squilibri civili, culturali, economici e sociali tra le diverse zone delle Marche e realizzando umani e razionali assetti urbanistici.

Assume nell'ambito della programmazione regionale particolari iniziative in favore delle zone e Comunità montane.”

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Cesaroni